MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE PER IL TERZO TRIMESTRE 2022 E PER GARANTIRE LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2022, N. 91

Garanzie per le esigenze di liquidita' connesse allo stoccaggio del gas naturale Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo l'articolo 15, e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Garanzie per le esigenze di liquidita' connesse allo stoccaggio del gas naturale). - 1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

Versione in vigore dal 1 luglio 2022, non più in vigore dal 16 luglio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidita' delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-dei-costi-dell-energia-elettrica-e/art-5-provvedimento-abrogato-dalla-l-15-luglio-2022-n-91/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it